## SUL CARATTERE MORATORIO DEGLI INTERESSI NEL RISARCIMENTO DEL DANNO(\*)

A suo tempo, su questa Rivista (1987, I, pp. 3 ss.) in Il problema degli interessi monetari nel risarcimento del danno ed in altri lavori (¹) ebbi a sostenere che il danno dovesse stimarsi sulla base dei valori correnti al suo verificarsi e che per il periodo successivo dovesse ricorrersi all'indennizzo moratorio delle obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224, 1° e 2° comma, c.c.

La complessiva situazione corrisponde a quella in cui il danneggiato si sarebbe venuto a trovare, ove avesse ricevuto l'indennizzo tempestivamente, e lo avesse successivamente messo a normale frutto, attraverso un investimento monetario non aleatorio.

Codesto normale rendimento si identifica nel cumulare gli interessi legali e la differenza tra questi e quello maggiore di mercato (maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.).

In quell'occasione osservai che gli interessi, nel risarcimento del danno, non possono reputarsi compensativi, ma sono, al contrario, moratori.

In effetti, mentre gli interessi compensativi riguardano un credito liquido e non esigibile, come quello previsto dall'art. 1499 c.c., all'opposto quello di risarcimento è illiquido ed esigibile.

<sup>(\*)</sup> Da «Responsabilità civile e previdenza», 1990, II, p. 97 e ss.

Lo scritto annota la seguente massima:

CORTE DI CASSAZIONE, 18.7.1989, n. 3352, Près. Falcone, Est. Carbone; Acqua marcia c/ Comune di Roma:

<sup>«</sup>Gli interessi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno da illecito, con riguardo alla situazione esistente all'epoca del verificarsi del danno, decorrono da tale momento ed hanno carattere moratorio perché trova applicazione l'art. 1219, comma 2°, n. l, secondo cui la mora opera ex re».

<sup>(</sup>¹) G. VALCAVI, Il tempo di riferimento nella stima del danno, in Riv. dir. civ., 1987, II, pp. 31 ss.; Id., Indennizzo e lucro del creditore nella stima del danno, in Quadrimestre, 1986, pp. 681 ss.; Id., Riflessioni sui crediti di valore, su quelli di valuta e sui tassi di interesse, in Foro it., 1981, I, c. 2112 ss.; Id., A proposito del lucro del creditore nel risarcimento del danno in genere: sul tema degli interessi e della rivalutazione monetaria, in Foro it., 1989, I, pp. 1988 ss.

La qualifica «compensativo», costituì a suo tempo il modo per eludere il divieto *in illiquidis non fit mora*, che si basava sull'aforisma di Venuleio «improbus non potest videri qui ignorat quantum solvere debet».

La contraria soluzione è invece da accogliersi dopo che l'art. 1219, 2° comma, n. 1, cc., ha codificato l'opposto principio in *liquidandis fit mora* e da ciò deriva il carattere moratorio di questi tipi di interesse.

I nostri interessi — conclusi — decorrono infatti dalla mora e cioè dall'illecito nel caso di cui all'art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c., e dalla richiesta di risarcimento nel danno contrattuale ex art. 1219, 1° comma, c.c.

Questi concetti appaiono ora accolti dalla Suprema Corte e posti a base della decisione innovativa che si annota.

La motivazione a questo riguardo attinente ad un caso di illecito extracontrattuale, che cadeva sotto la diretta disciplina dell'art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c. recita testualmente: «trattandosi di interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale o aquiliana, trova applicazione l'art. 1219, 2° comma, n. 1, secondo cui non occorre l'intimazione o una formale richiesta per iscritto (mora ex persona) decorrendo la mora ex re e quindi gli interessi moratori dal verificarsi del fatto dannoso».

Non viene condiviso, invece, l'altro passo della motivazione dove la Suprema Corte ribadisce la rivalutazione del credito, perché trattasi di un credito di valore.

A questo riguardo l'autore di queste righe richiama quanto ebbe a scrivere in senso critico a proposito di questa categoria dogmatica a pp. 10-14 dello scritto sopracitato e l'irrilevanza della mora nei crediti di valore.

Dalla sussistenza della mora, nel risarcimento del danno correttamente ritenuto, devesi trarre qui la conseguente applicazione dell'art. 1224, 1° comma, c.c., e così la decorrenza degli interessi moratori, ma altresì quella dell'art. 1224, 2° comma, c.c., e cioè la risarcibilità del maggior danno per la parte non coperta dagli interessi legali.

Trattasi, alla stregua della dominante giurisprudenza e dottrina corrente a proposito delle ordinarie obbligazioni pecuniarie, alle quali appartengono anche quelle illiquide, dello scarto tra interessi legali e normale rendimento di mercato.

Quest'ultimo negli ultimi anni si è aggirato intorno al 10% e ciò è stato al di sopra del tasso di inflazione, invece intorno al 5%, mentre ad es. nel decennio 1973-1982 il normale rendimento è stato intorno all'11,6% mentre quello medio inflazionistico del periodo è stato mediamente pari al 17%.

Il modo corrente di calcolare gli interessi sul capitale rivalutato porta il tasso medio annuo di incremento complessivo nel periodo 1973-1982 ad

## GLI INTERESSI NEL RISARCIMENTO DEL DANNO

uno spropositato tasso del 37%, rappresentato dalla somma del tasso medio di rivalutazione del 17% e dagli interessi legali, calcolati su un capitale quadruplicato alla fine del periodo, e perciò del 20% mentre il rendimento medio è stato dell'11,6% (²).

Questi rilievi costituiscono una riprova della coerenza teorica e della correttezza pratica dell'opinione favorevole all'applicazione dell'art. 1224, 2º comma, c.c. — come si è detto — e l'abbandono dell'abusata e non corretta figura del credito di valore.

<sup>(2)</sup> G. VALCAVI, op. ult. cit., c. 1989.